

Convegno

La tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Inquadramento normativo, metodi e sistemi, obiettivi e finalità

22 Febbraio 2017

Sala Auditorium Città Metropolitana di Torino

La visione di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

Elisabetta MARTIGNONI (coordinatrice Gruppo di Lavoro Norme e Regolamenti PAYT Italia)

IL MODELLO

proposto da PAYT
per la gestione della
TARIFFA PUNTUALE

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo di lavoro Norme e Regolamenti PAYT italia



II MODELLO IDEALE del PRELIEVO relativo alla gestione ambientale

Entrata in vigore della **TARIFFA PUNTUALE**

quale unica modalità di prelievo dopo un periodo transitorio in cui sia ancora possibile applicare la TARI TRIBUTO, anche nella sua configurazione puntuale.

**Applicazione della TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA di cui all'art. 1 c. 667 L. 147/2013
e conseguente abrogazione dei prelievi in vigore:**

TARI di cui all'art. 1 c. 639 (tassa a coefficienti presuntivi o con commisurazione puntuale, applicata dal Comune senza iva)


TARIFFA di cui all'art. 1 c. 668 (tariffa corrispettiva per Comuni che già avevano sistemi di misurazione puntuale, applicata dal Gestore con iva)

dopo un periodo transitorio

fino a scadenza dei contratti in essere e comunque non oltre il

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo di lavoro Norme e Regolamenti PAYT italia



I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo Norme e Regolamenti PAYT italia

II SOGGETTO REGOLATORE

I COMUNI esercitano le loro funzioni associandosi in
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
previsti dalla normativa regionale

Il soggetto pubblico così individuato, nell'ambito del territorio di propria competenza:

- 1) **APPROVA IL REGOLAMENTO e la CARTA DEI SERVIZI**
- 2) **APPROVA IL PIANO FINANZIARIO e LE TARIFFE**
- 3) **APPROVA EVENTUALI AGEVOLAZIONI NON LEGATE ALLA MAGGIORE/MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI, da applicare in tariffa, provvedendone alla copertura con propri fondi, diversi dalla tariffa.**
- 4) **FA INSERIRE DAL GESTORE NEL PIANO FINANZIARIO eventuali costi sostenuti direttamente, rientranti nelle tipologie previste dal Regolamento Statale, che saranno coperti dalla tariffa e che verranno retrocessi dal gestore secondo gli accordi contrattuali previamente definiti.**
- 5) **DEFINISCE LE ASSIMILAZIONI sulla base di una normativa rinnovata**
- 6) **CONTROLLA l'operato del GESTORE**

II SOGGETTO GESTORE

IL SOGGETTO REGOLATORE affida/appalta il servizio e la gestione della tariffa ad un

GESTORE

secondo un MODELLO LIBERO/MISTO a soggetti

- **a capitale totalmente pubblico** (es. *in house*)
- **a capitale totalmente privato** (es. in appalto individuati con gara ad evidenza pubblica)
- **a capitale misto** con socio privato individuato con gara a doppio oggetto (PPPI)

Il soggetto così individuato, nell'ambito del territorio di propria competenza:

- 1) **REDIGE IL PIANO FINANZIARIO e lo sottopone all'approvazione del soggetto regolatore**
- 2) **GESTISCE IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**
- 3) **GESTISCE, ACCERTA e RISCUOTE DIRETTAMENTE LA TARIFFA, nel rispetto del Regolamento**
- 4) **INSERISCE NEL PROPRIO BILANCIO LA TARIFFA, applicando l'IVA all'aliquota vigente al momento della fatturazione, e gestisce le relative entrate finanziarie**

Gestioni accessorie in convenzione, per servizi personalizzati e per prestazioni accessorie, che generano margine attivo, vengono incluse nel Piano Finanziario e la tariffa è scontata da queste gestioni attive

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo di lavoro Norme e Regolamenti PAYT italia

L'UTENTE «SOGGETTO PASSIVO»

**Il GESTORE stipula con l'UTENTE un
CONTRATTO**

**originato da una COMUNICAZIONE DEGLI ELEMENTI necessari per quantificare
il livello di prestazione richiesta**

Il rapporto con l'utente è regolato dalle seguenti prescrizioni:

- 1) DISCIPLINATO da un APPOSITO REGOLAMENTO e da una CARTA DEI SERVIZI**
- 2) UTENTE ATTIVITA' SCARICA L'IVA APPLICATA IN FATTURA**
- 3) Mancata denuncia: AVVISO DI RECUPERO emesso dal GESTORE in forza delle Norme Regolamentari, in cui si applicano le Sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 e ricorso al GIUDICE ORDINARIO nel caso di controversie**
- 4) Mancato pagamento; SOLLECITO DI PAGAMENTO/MESSA IN MORA emesso dal GESTORE in forza delle Norme Regolamentari, in cui si applicano le Sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 e ricorso al GIUDICE ORDINARIO nel caso di controversie**
- 5) RISCOSSIONE COATTIVA attraverso l'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RAFFORZATA**

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo Norme e Regolamenti PAYT italia

II SOGGETTO GARANTE

AUTHORITY DI SETTORE

L'organismo indipendente individuato dal legislatore, in ambito del territorio nazionale, dovrebbe, come già avviene per altri settori regolamentati (es. gas, acqua, energia):

- 1) FORNIRE DIRETTIVE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE**
- 2) PROMUOVERE E VIGILARE IL SETTORE, ANCHE IN TEMA DI CONCORRENZA**
- 3) TUTELARE I CONSUMATORI INDIVIDUANDO STANDARD MINIMI DI SERVIZIO DA EROGARE**
- 4) FORNIRE DIRETTIVE IN MERITO ALLA METODOLOGIA TARIFFARIA di un rinnovato DPR 158/99**
- 5) REGOLAMENTARE L'UMBUNDLING CONTABILE**

IL RAPPORTO

tra GESTORE e UTENTE

in TARIFFA PUNTUALE

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo di lavoro Norme e Regolamenti PAYT italia

Il rapporto tra GESTORE e UTENTE

«CONTRATTUALIZZAZIONE» con l'utente

- La misurazione puntuale introduce un rapporto di natura **SINALLAGMATICA** con il fruitore del servizio, basato, almeno per una componente variabile della tariffa, su una prestazione calcolata in base al livello di servizi richiesti ed all'effettiva produzione di rifiuti.

Quindi: misurazione almeno del rifiuto secco residuo

La fatturazione

si applica l'IVA (aliquota del 10%)

- **l'IVA in fattura è deducibile per le ATTIVITA' PRODUTTIVE**
- **La Tariffa fatturata, a parità di costi rispetto alla TARI, è leggermente minore sia per le utenze DOMESTICHE che per le NON DOMESTICHE: il soggetto attivo scarica l'IVA sugli acquisti e imputa gli acquisti esenti/esclusi per natura dall'IVA (ad es. costi del personale) nel Piano Finanziario senza gravarli di IVA: di conseguenza il tributo provinciale si applica su un minore imponibile.**

La gestione dell'entrata

la riscossione è di natura patrimoniale

- **con possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di pagamento**
- **con possibilità di utilizzare l'ingiunzione rafforzata** *in quanto la natura dell'entrata è di tipo pubblicistico se si considera che a base del contratto con l'utente esiste la privativa pubblica per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

Il contenzioso

le controversie al giudice ordinario

A tal proposito vedasi la Sentenza 238/2009 Corte che conferma il seguente principio:

«la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto»



LA COMMISURAZIONE

visione di PAYT ITALIA
per la gestione della TARIFFA
PUNTUALE

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo Norme e Regolamenti PAYT italia

Articolazione della tariffa

La tariffa puntuale, applicata secondo i principi di fattibilità tecnica e praticabilità economica e tenendo conto degli impatti complessivi ambientali, sociali, economici e sanitari, **può essere così articolata:**

- la **COMPONENTE «FISSA»** è determinata mediante parametri operativi del servizio che riconducano alla potenzialità specifica di produzione dei rifiuti o di fruibilità del servizio stesso: **NUCLEO, METRO QUADRO, NUMERO E TIPOLOGIA DI CONTENITORI UTILIZZATI**
- la **COMPONENTE «VARIABLE»** della tariffa è determinata sulla base dei servizi prestati e dei quantitativi di rifiuti conferiti, rilevati con sistemi di misurazione individuale di utenze singole o gruppi di utenze: **MISURAZIONE ALMENO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO**

PAYT: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Tipologia di utenza	Componenti PARAMETRICHE	Componenti PUNTUALI
DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per NUCLEO e/o per MQ di SUPERFICIE CALPESTABILE /CATASTALE ▪ Canone per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORATA AI RIFIUTI PRODOTTI: MISURAZIONE <u>ALMENO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO RUR</u> (€/lt o €/kg) • MINIMO DI SVUOTAMENTI tarati su comportamenti virtuosi, ma non elusivi, per un periodo transitorio
NON DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per MQ di SUPERFICIE /CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ▪ Canone per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORATA AI RIFIUTI PRODOTTI: MISURAZIONE <u>ALMENO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO RUR</u> (€/lt o €/kg) • MINIMO DI SVUOTAMENTI tarati su comportamenti virtuosi, ma non elusivi, per un periodo transitorio

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo Norme e Regolamenti PAYT italia

Bozza di Decreto

di attuazione del comma 667 della Legge 147/2013

RUR (rifiuto urbano residuo, requisito minimo) **misurazione puntuale, in PESO o in VOLUME delle quantità conferite da ciascuna UTENZA** attraverso sistemi e infrastrutture soggette a standard tecnici e di sicurezza certificati.

ALTRE FRAZIONI o FLUSSI: sono consentiti **systemi semplificati** di determinazione delle quantità conferite, valorizzando i **servizi** messi a disposizione, anche se non utilizzati, e l'uso dei **centri di raccolta** ai fini del riciclaggio

La misurazione deve essere **associata in modo diretto e univoco all'utenza che l'ha prodotta**, attraverso l'installazione di dispositivi elettronici su sacchi, contenitori e presso punti di conferimento.

E' disciplinato il conferimento tramite **utenze aggregate**.

Sistemi di misurazione puntuale

modalità tecniche di rilevazione della quantità di servizio erogato a utenze singole o a gruppi di utenze:

- Rilevazione puntuale dei **volumi svuotati desunti dal numero di conferimenti e dal volume del contenitore in dotazione;**
- Rilevazione puntuale del **peso** dei contenitori svuotati;
- Preacquisto di **sacchetti standard;**
- Dimensioni e tipologia dei **contenitori** messi a disposizione in esclusiva alle utenze;
- Conteggio del **numero di accessi agli Ecocentri** affiancati alle altre modalità di misurazioni dei rifiuti;
- Sistemi “**on demand**” di conteggio delle chiamate di servizio;
- Servizi erogabili a domanda con **tariffe “flat”** affiancati alle altre modalità di misurazioni dei rifiuti.

Infine ...IL DECALOGO

LINEE GUIDA DI PAYT ITALIA SULLA MISURAZIONE PUNTUALE

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale

- Relatore: Elisabetta Martignoni - Coordinatrice Gruppo Norme e Regolamenti PAYT italia

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 1) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve essere il presupposto per una effettiva **TARIFFAZIONE PUNTUALE**: le **MACRO misurazioni** devono diventare, **dopo un periodo limitato, MICRO misurazioni**.
- 2) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve essere **versatile e applicabile con qualsiasi sistema di raccolta rifiuti**: sacchi, bidoncini, cassonetti, container, ecc.
- 3) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** **deve poter comportare varie declinazioni di misurazione** e consentire la sperimentazione di metodi e sistemi che tengano conto delle esperienze e delle evoluzioni organizzative e tecnologiche.

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 4) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** può essere utilizzata anche per ricavare dei parametri utili per la tariffa presuntiva: i dati delle misurazioni possono essere utilizzati per una ripartizione equa dei costi del servizio fra utenze domestiche e non domestiche e per definire dei coefficienti di produttività aggiornati e contestualizzati sul territorio **per un periodo transitorio.**

- 5) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve fornire indicatori che permettono di monitorare l'efficacia, la qualità e la precisione del servizio (es peso specifico come rapporto tra il peso totale del giro di raccolta e il totale dei volumi svuotati).

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 6) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve prevedere che gli **INDICATORI** vengano chiaramente **definiti e resi pubblici** e devono costituire gli elementi con i quali si possano **controllare le performance** e la precisione dei servizi e calibrare al meglio i circuiti e le frequenze di raccolta ed in generale i servizi resi ai cittadini
- 7) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve **coprire tutti i costi** di gestione e gli investimenti, deve essere **equa** e rispettosa del principio comunitario «**chi inquina paga**».
- 8) La  **TARIFFA PUNTUALE** **deve essere trasparente**: devono essere **chiari i costi** che rientrano e quelli che non rientrano, devono essere **chiari i parametri utilizzati** per determinarla; devono essere **trasparenti le scelte effettuate dal Consiglio Comunale** in sede di determinazione delle tariffe.

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 9) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve **incentivare al miglioramento**: deve essere congegnata in modo che il **cittadino sia spinto al miglioramento** dei propri comportamenti per conseguire un effettivo risparmio, che deve essere conseguente ad una **effettiva riduzione dei costi**

- 10) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve essere **ben comunicata** ed in qualche modo «**partecipata**»: occorre che **i cittadini sappiano con anticipo** del cambiamento e possano **parteciparvi con responsabilità**, impegno e sapendo che i loro **suggerimenti** saranno attentamente valutati

PER SEGUIRE LE NOSTRE ATTIVITA'

ci trovi su www.payt.it

grazie